



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe Aloisio	Presidente
dott. Tommaso Brancato	Consigliere
dott. Valter Del Rosario	Consigliere
dott. Guido Petrigni	Consigliere relatore
dott. Giuseppe Colavecchio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 22/ A/2020

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al numero **n. 6259/R** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana nei confronti di:

1. **CANI Gaetano**, nato a Canicattì (AG) il 5 ottobre 1958, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Libertà n. 171;

2. **CUVA Vincenzo Angelo**, nato a Canicattì (AG) il 7 novembre 1953, rappresentato e difeso dagli Avvocati Diego Vaiano e Alvise Vergerio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, Via

Libertà n. 62;

3. DE LUCA Giuseppe, nato ad Adrano (CT) il 22 aprile 1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

4. DI BENEDETTO Fabio, nato a Canicattì (AG) il 18 marzo 1965, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Dell'Utri e Giovanna Giglia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, in Palermo, via Libertà n. 171;

5. DI NATALE Francesco Paolo, nato a Canicattì (AG) il 7 novembre 1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

6. DI VENTURA Ettore, nato a Canicattì (AG) il 26 luglio 1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

7. FICARRA Diego, nato a Vevey (CH) il 19 gennaio 1969, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Palermo, via Libertà n. 171;

8. GUARNERI Rita, nata a Canicattì (AG) il 1° aprile 1974, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Bonfiglio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Giovanni Bonanno n.

67;

9.LI CALZI Renato, nato a Canicattì (AG) il 22 febbraio 1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

10. LIONTE Pietro, nato a Canicattì (AG) il 16 aprile 1958 ed ivi residente in Via Illuminata 13, contumace;

11. PACI Ivan, nato a Palermo il 3 marzo 1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

12. ZANCHI Mauro Ettore, nato a Canicattì (AG) il 17 aprile 1962, in servizio presso l'Ospedale Barone Lombardo di Canicattì, Viale Giudice Antonio Saetta - Canicattì (AG), contumace, avverso la sentenza n. 404/2018 del 21 febbraio 2018, depositata in data 10 maggio 2018.

Nel medesimo giudizio n. 6259/R, per la riforma della sentenza n. 404/2018 sugli appelli incidentali condizionati proposti, contro la Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana e la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, dai signori:

- Cani Gaetano e Ficarra Diego, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino;

- Di Benedetto Fabio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Giglia e Dell'Utri Massimo;
- Guarneri Rita, rappresentata e difesa dall'avv. Bonfiglio Maria;
- De Luca Giuseppe e Di Natale Francesco Paolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Mangano;
- Di Ventura Ettore, Li Calzi Renato e Paci Ivan, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Mangano.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2020, il consigliere relatore Guido Petrigli, il Vice Procuratore Generale Maria Aronica e gli avvocati Giovanni Immordino, in favore dei suoi assistiti e, per delega, in favore di Cuva Vincenzo Angelo, l'avv. Mangano in favore dei suoi assistiti; l'avv. Giovanna Giglia per Di Benedetto Fabio; non rappresentata la signora Guarneri Rita; contumaci i signori Lionte Pietro e Zanchi Mauro Ettore.

FATTO

La Procura regionale citava in giudizio i signori Cani Gaetano, Cuva Vincenzo Angelo, De Luca Giuseppe, Di Benedetto Fabio, Di Natale Francesco Paolo, Di Ventura Ettore, Ficarra Diego, Guarneri Rita, Li Calzi Renato, Lionte Pietro, Paci Ivan e Zanchi Mauro Ettore, tutti nella qualità di consiglieri comunali di Canicattì, all'epoca dei fatti, postulando che venisse affermata la loro responsabilità per il danno erariale di € 361.042,00 subito dallo stesso ente locale, in seguito alla adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16

ottobre 2003, con cui si stabiliva l'illegitimo incremento dei gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, da un precedente importo di euro 36,15 per singola seduta, ad euro 100,00, misura non consentita dalla normativa vigente ratione temporis.

La Procura evidenziava che l'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 aveva stabilito che il compenso degli amministratori locali non potesse essere inferiore ad un minimo legale e che l'eventuale incremento avrebbe dovuto conformarsi alle disposizioni di un regolamento del Presidente della Regione, da adottarsi nel rispetto di taluni criteri prefigurati dal medesimo art. 19.

Detto regolamento presidenziale, DPRS del 18 ottobre 2001, n.19, prevedeva, all'art. 2, che il gettone di presenza per i consiglieri dei Comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti (tra i quali rientrava il Comune di Canicatti) non potesse essere inferiore ad euro 31,00 (importo indicato nella tabella "A" allegata al regolamento) consentendo l'aumento nelle seguenti misure percentuali in presenza di tre condizioni:

- a) del cinque per cento in caso di incremento non inferiore al trenta per cento della popolazione dimorante a causa di fluttuazioni stagionali;
- b) del tre per cento qualora le entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, per come risultanti dall'ultimo conto del bilancio approvato, siano superiori alla media regionale per

fasce demografiche;

- c) del due per cento se la spesa corrente dell'ente, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

La disciplina consentiva la cumulabilità dei tre incrementi della indennità, ricorrendone tutti i presupposti, con un possibile aumento del gettone di presenza sino ad una soglia massima del dieci per cento. Nella specie, secondo la Procura, gli odierni ricorrenti (oggi appellati) avevano deliberatamente disatteso la proposta di atto deliberativo n. 579/2003, redatta dall'ufficio coordinamento AA.GG e controfirmata dal dirigente del settore AA. GG e dal responsabile dei servizi finanziari dell'ente (che avevano rilasciato, rispettivamente, i previsti pareri di regolarità tecnica e contabile) recante la quantificazione del possibile aumento in una misura compresa tra euro 36,15 ed euro 43,47. Sotto il profilo temporale, la Procura regionale ancorava il danno oggetto di contestazione ai pagamenti eseguiti dal Comune nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014, annualità ricadenti nel quinquennio che precede l'invito a dedurre evidenziando che la illecita remunerazione era proseguita sino al 2014 (il gettone di presenza è stato riportato ai limiti di legge solo con una deliberazione del 19 maggio 2015), con una precedente interruzione dovuta allo scioglimento dell'ente per infiltrazione mafiosa, dal 2004 al 2006.

Il requirente imputava agli agenti una condotta connotata dal dolo, con conseguente vincolo di solidarietà passiva, avendo gli stessi

conseguito un illecito arricchimento, postulando in via subordinata la sussistenza della colpa gravissima.

All'esito degli adempimenti istruttori demandati, l'attore pubblico rideterminava il danno nella maggior misura di euro 381.821,82.

La Sezione di primo grado, dopo avere respinto, reputandole palesemente prive di fondamento, alcune eccezioni preliminari, sia di rito che di merito, sollevate dai vari soggetti convenuti in giudizio, ha illustrato il quadro normativo vigente, in materia di quantificazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, all'epoca in cui fu emanata la deliberazione n. 76 del 16 ottobre 2003.

In particolare, il Giudice di primo grado ha rammentato che, relativamente agli Enti Locali ubicati in Sicilia, l'art. 19 della legge regionale n. 30/2000, nel fare rinvio, per disposizioni di maggiore dettaglio, ad un emanando Decreto del Presidente della Regione, aveva stabilito, al comma 5, che l'importo base fissato ex lege, del gettone di presenza spettante ai consiglieri di un determinato Comune avrebbe potuto essere aumentato, mediante apposita deliberazione consiliare.

La Sezione di primo grado ha rilevato che un danno alle casse del Comune di Canicattì si è incontrovertibilmente prodotto, e per i periodi indicati nell'atto di citazione, ed esso ammonta ad € 342.368,52.

Quanto al nesso causale i giudici di prime cure hanno ritenuto che il danno procurato all'ente locale non sia dipeso dalla condotta degli odierni convenuti (*rectius*, appellati), dovendosi riconoscere che i

consiglieri subentrati avevano l'obbligo di verificare la effettiva rispondenza del compenso percepito alla disciplina vigente e ciò anche in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 1 bis del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni che correla la misura fissata del gettone di presenza spettante ai consiglieri ai limiti fissati dalla legge.

Alla luce di quanto sopra la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 404/2018, ha assolto tutti i convenuti, oggi appellati, per mancanza del nesso di causalità.

Con atto di appello depositato in data 27 maggio 2019, la Procura Generale ha censurato la sentenza sopra richiamata.

L'Organo requirente ha assunto che, nell'ambito del giudizio per danno erariale, il nesso di causalità è regolato essenzialmente dal principio della condicio sine qua, non temperato da quello di causalità adeguata, di cui agli articoli 40 e 41 del c.p.

Pertanto, secondo il criterio della condicio sine qua non, il nesso di causalità sussiste se il danno non si sarebbe verificato in assenza della condotta omissiva o commissiva.

Il regime probatorio del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile fa riferimento alla regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, e non della prova oltre il ragionevole dubbio concernente il processo penale.

Secondo il PM, in ogni caso, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice non possono essere condivise.

Infatti, secondo il suddetto criterio della condicio sine qua non, tal nesso sussiste quando un soggetto, con la sua azione o commissione, abbia posto in essere una condizione dell'evento e, cioè, un precedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato, a meno che il risultato sia dovuto al concorso di fattori eccezionali.

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute, ma anche concomitanti o preesistenti possono escludere il rapporto di causalità nel caso in cui risultino da sole sufficienti a determinare l'evento.

Nel caso che ne occupa, il danno contestato dal PM attore riguarda specifiche violazioni da parte dei componenti del Consiglio comunale di natura dolosa o, comunque, connotate da colpa gravissima della normativa relativa ai gettoni di presenza, da cui sono derivati esborsi monetari del tutto ingiustificati e con un incremento della relativa spesa pari al 233%.

Il modus operandi si pone come condizione immediata dell'evento dannoso e, in definitiva, costituisce l'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato.

Il nesso di causalità tra le condotte dei soggetti, oggi appellati, e il danno non può ritenersi interrotto in relazione alle omissioni dei successivi consiglieri, non integrando le stesse omissioni né un'interferenza meramente occasionale, né, tantomeno, fatti

sopravvenuti completamente imprevedibili con carattere di assoluta anormalità.

Tuttalpiù, ma soltanto in via subordinata, il Collegio di primo grado avrebbe potuto valorizzare le predette omissioni affermando anche, eventualmente, l' idoneità delle stesse a produrre il danno, secondo una logica di concorrenza rispetto alle condotte dei consiglieri.

In ogni caso, anche valorizzando l' apporto di altri soggetti, il danno non potrà essere addebitato ai convenuti in misura inferiore all' 80%, essendo stati loro a porre in essere la condotta da cui è scaturito il danno.

Ne deriva, sulla base delle seguenti argomentazioni, che male ha fatto il primo Giudice a non accogliere la domanda attorea nei limiti del danno di € 342.368,52 e, per tali ragioni, la Procura Generale ha citato gli odierni appellati per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Canicattì, della somma poc' anzi richiamata, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, in regime di solidarietà passiva sussistendo il dolo con percentuale maggiore accollabile ai signori Di Natale Francesco Paolo e Cani Gaetano.

2. Con memoria depositata il 19 novembre 2019 i signori Cani Gaetano e Ficarra Diego resistono all' appello principale.

Preliminarmente rilevano che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto di dover accogliere le eccezioni proposte in ordine alla immodificabilità della pretesa azionata dalla Procura regionale con

l'atto di citazione.

A mente dell'art. 195 c.g.c. , infatti, le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

L'appello cui si resiste, ancor prima che infondato, è radicalmente inammissibile ai sensi dell'art. 190 c.g.c., non contenendo l'indicazione delle ragioni specifiche in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame.

L'appello è, poi, inammissibile o infondato in relazione alla dedotta infondatezza e inammissibilità per insussistenza del danno erariale e del nesso di causalità.

L'appellante non spiega per quale ragione all'adozione da parte (anche) degli appellati di una delibera che disponeva la misura del gettone di presenza per un solo anno (il 2003) sarebbe riconducibile il danno verificatosi in relazione alla liquidazione dell'emolumento per gli anni successivi (non disposta da tale atto deliberativo).

Con comunicazione trasmessa via pec in data 7 giugno 2015 alla Procura regionale, il Segretario Generale dell'Ente, Dott. Eugenio Alessi, che aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, ha evidenziato lucidamente che la medesima deliberazione aveva efficacia solo per il 2003.

La sentenza ha poi escluso correttamente il nesso causale, affermando che il danno procurato all'ente locale, nei termini proposti dal Requirente, non sia dipeso dalla condotta degli odierni appellati.

In via subordinata la delibera n. 76/2003, a ben vedere, ha disciplinato la materia dei compensi per un periodo limitato (per il semestre anteriore alla nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione del Comune).

La determinazione dirigenziale n. 1515/2006 ha integralmente ridisciplinato la materia.

In via ulteriormente subordinata, non può non eccepirsi che l'intervento e la presenza della Commissione straordinaria, nominata ex artt. 143- 145 TUEL, non potrebbe non recidere il nesso di causalità.

2.2. I medesimi appellati, con atto di appello incidentale condizionato, hanno ritenuto l'appello principale infondato alla luce delle eccezioni proposte in prime cure, in parte respinte e in parte non esaminate e/o non accolte dal giudice di prime cure, soggiungendo che la sentenza de qua va riformata e/o annullata per le seguenti ragioni.

-Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta inammissibilità dell'atto di citazione per intervenuta prescrizione del presunto credito erariale.

-Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta infondatezza ed inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione di responsabilità per insussistenza del danno erariale, mancanza del nesso di causalità, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia.

-Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta infondatezza ed inammissibilità della azione di responsabilità.

Insussistenza del nesso di causalità. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. omessa pronunzia.

- Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta infondatezza ed inammissibilità della azione di responsabilità.

Insussistenza del danno erariale. Mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., omessa pronunzia.

- Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta infondatezza ed inammissibilità della azione di responsabilità. Insussistenza del danno erariale. Mancanza del nesso di causalità sottodistinto profilo.

- Erroneità della sentenza impugnata in relazione ad errato computo del danno ascrivibile alla presunta responsabilità del convenuto. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., omessa pronunzia.

La Procura generale ha depositato le sue conclusioni, in data 6 febbraio 2020, insistendo per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto di quelli incidentali.

La Procura generale, tra l'altro, ha precisato che la sentenza della Sezione di appello richiamata n. 58/2017 non è confacente stante la diversità della fattispecie concreta. La sentenza in questione, infatti, assolveva per mancanza di colpa grave, in una situazione ben diversa

in cui i consiglieri si erano conformati al parere di legittimità espresso dal Segretario generale e, comunque, non si erano discostati dalla proposta e dai conteggi analitici dello stesso Segretario, mentre, nella fattispecie, i consiglieri apertamente hanno disatteso la proposta corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile.

In data 11 febbraio 2020, la Procura generale ha depositato memoria di replica nei confronti di Cani Gaetano e Ficarra Diego.

In via preliminare l'organo requirente ha concordato sulla imm modificabilità della domanda nei limiti di euro 361.042,00.

Poi, ha aggiunto il PM, la limitazione degli effetti al 2003, ribadita dagli appellati/appellanti, non è contenuta nella deliberazione comunale n. 76/2003, tant'è che la delibera in questione è stata indicata a chiare lettere sul frontespizio del Regolamento Comunale sul funzionamento degli organi comunali, come modificativa dello stesso regolamento che, comunque, rinvia ai limiti fissati dalla legge, limiti il rispetto dei quali era stato già valutato positivamente dai consiglieri che adottarono la delibera 76/2003, così ingenerando l'affidamento negli altri amministratori succedutisi.

La delibera n. 76/2003 era sicuramente quella applicabile fino alla sua modifica, come poi è stato.

3. Con memoria depositata in data 3 febbraio 2020 l'appellato Cuva Vincenzo nel dolersi dell'atto di appello, ha rilevato:

- sull'elemento psicologico, che la determinazione n. 76/2003 era stata assunta solo relativamente al 2003 ed era corredata del parere

contabile favorevole del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Rag. Sambito Salvatore e del benessere del Segretario Generale sig. Eugenio Alessi; quest'ultimo, in sede di Consiglio, aveva precisato che era nella facoltà dei consiglieri comunali determinare la misura dell'ammontare dell'aumento avendone i consiglieri " assoluta discrezionalità politica", mentre il Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria, Rag. Sambito, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale in ordine al parere contabile, aveva formulato parere favorevole. Nessuna colpa è, dunque, imputabile al deducente.

Le somme imputabili sono quelle erogate con riferimento all'anno 2003. Successivamente intervennero atti che interruppero il nesso causale, la determinazione dirigenziale n. 1515/2006 (che ridusse del 10% il gettone) e la determinazione dirigenziale n. 472/2008 (sull'adeguamento della indennità degli amministratori) in cui lo stesso Dirigente segnalava la impossibilità di procedere ad adeguamento Istat per i consiglieri comunali il cui gettone superava già la misura minima di cui al decreto n. 19/2001.

Tutti i pagamenti successivi al 2003 sono da ricondurre alla citata determina n. 1515/2006. In ogni caso, i consiglieri avrebbero dovuto applicare le disposizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che richiama i limiti fissati dalla legge, mutata peraltro nel frattempo.

Ha eccepito, poi, la prescrizione.

In data 11 febbraio 2020, la Procura generale ha depositato memoria

di replica nei confronti di Cuva Vincenzo Angelo.

Sulla eccezione di prescrizione ha osservato che mai l'appellato in primo grado ha eccepito alcunché. Sicché detta eccezione non può essere proposta per la prima volta in appello; laddove possibile, la parte avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato (vedi, Cassazione SS. UU. N. 1179/2017).

Sul nesso di causalità, le censure mosse sono infondate in quanto la stessa delibera, n. 76/2003, giammai avrebbe potuto essere sostituita dalla determina dirigenziale n. 1515/2006, che si limitava ad applicarla. Nella determina è detto espressamente che “per determinare i gettoni di presenza deve farsi riferimento al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 19/2001 ...alla deliberazione consiliare n. 76/2003 con la quale il gettone di presenza venne determinato in Euro 100,00 a seduta”.

È evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo del consigliere perché, pur essendo a conoscenza della violazione dei parametri normativi richiamati nella proposta, lo stesso non si è conformato.

Per il resto il danno consiste negli esborsi ultronei, per avere corrisposto gettoni di presenza di importo di gran lunga superiore a quello spettante e prescinde dal personale arricchimento.

4. Con memoria depositata il 22 novembre 2019 i signori De Luca Giuseppe e Di Natale Francesco Paolo, con l'assistenza dell'avvocato Massimiliano Mangano, resistono all'appello principale deducendo la infondatezza dell'appello principale in considerazione della

fondatezza e legittimità della sentenza di primo grado. Infatti, la proposta di deliberazione prevedeva espressamente che l'incremento del gettone avrebbe riguardato l'anno 2003 e l'emendamento approvato riguardava esclusivamente la quantificazione del gettone. Peraltro, nel marzo del 2004 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Canicattì, con conseguente nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione del Comune. Il Consiglio non ha più operato a partire dal 2006.

Emerge con evidenza che l'elemento strutturale dell'illecito amministrativo costituito dal nesso causale, definibile con il nesso eziologico che lega la condotta illecita all'evento dannoso, non si ravvisa nel caso di specie.

Con atto di appello incidentale condizionato depositato in data 7 agosto 2019, i sigg. De Luca Giuseppe e Di Natale Francesco Paolo hanno ritenuto l'appello principale infondato alla luce delle eccezioni proposte in prime cure, in parte respinte e in parte non esaminate e/o non accolte dal giudice di prime cure, soggiungendo che la sentenza de qua va riformata e/o annullata per le seguenti ragioni.

1° Motivo Erroneità ed illogicità della sentenza appellata che ha rigettato l'eccezione di prescrizione del presunto credito erariale.

2° Motivo. Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta infondatezza ed inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione di responsabilità per insussistenza del danno erariale.

3° Motivo. Erroneità della sentenza appellata in relazione alla dedotta

infondatezza ed inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione di responsabilità per insussistenza del danno erariale, mancanza del nesso di causalità, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

4° Motivo. Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta infondatezza ed inammissibilità dell'azione di responsabilità ed insussistenza erariale. Mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa.

Conclusivamente gli appellanti chiedono, in via principale, il rigetto del ricorso; in linea subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza per tutti i motivi sopra dispiegati.

La Procura Generale ha rassegnato le sue conclusioni in data 6 febbraio 2020 e, nel prendere posizione su tutti i motivi dell'appello incidentale, ne ha messo in luce la loro totale infondatezza, ribadendo che la sentenza d'appello richiamata, n. 58/2017, non è affatto confacente stante la diversità della fattispecie concrete.

Peraltro, la delibera del Consiglio comunale in questione n. 76/2003 giammai avrebbe potuto essere sostituita da una determina dirigenziale n. 1515/2006 che si limitava ad applicarla.

In data 12 febbraio 2020 la Procura Generale ha depositato memoria di replica per contestare le argomentazioni svolte dai signori De Luca e Di Natale.

Con riguardo a quest'ultimo, ha aggiunto il requirente, nell'atto di citazione si è ritenuto solo che il Di Natale ha avuto una posizione più

decisa, desumibile dal verbale relativo all'adozione della delibera n. 76/2003 a causa della sua insistenza per la votazione segreta).

5. Con memoria depositata il 20 novembre 2019 il sig. Di Benedetto Francesco Paolo, con l'assistenza degli avvocati Massimo Dell'Utri e Giovanna Giglia resiste all'appello principale.

Preliminarmente rileva che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto di dover accogliere le eccezioni proposte in ordine alla imm modificabilità della pretesa azionata dalla Procura regionale con l'atto di citazione. A mente dell'art. 195 c.g.c., infatti, le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

L'appello, cui si resiste, ancor prima che infondato è radicalmente inammissibile ai sensi dell'art. 190 c.g.c. non contenendo l'indicazione delle ragioni specifiche in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame.

L'appello non ha offerto alcun argomento che possa essere inteso quale critica specifica alle ragioni fondative della pronuncia di prime cure resa sul punto.

La sentenza ha poi escluso correttamente il nesso causale, affermando che il danno procurato all'ente locale, nei termini proposti dal Requirente, non sia dipeso dalla condotta degli odierni appellati.

Non può ricondursi alcuna responsabilità all'operato degli odierni appellati, per la ragione legata alla circostanza che gli stessi non sono

in alcun modo responsabili della predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento delle spese negli anni successivi.

In via subordinata la delibera n. 76/2003, a ben vedere, ha disciplinato la materia dei compensi per un periodo limitato (per il semestre anteriore alla nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione del Comune).

La determinazione dirigenziale n. 1515/2006 ha integralmente ridisciplinato la materia.

In via ulteriormente subordinata, non può non eccepirsi che l'intervento e la presenza della Commissione straordinaria, nominata ex artt. 143- 145 TUEL, non potrebbe non recidere il nesso di causalità, in ogni caso.

Il medesimo Di Benedetto Fabio, con atto di appello incidentale condizionato, depositato in data 19 luglio 2019, ha ritenuto l'appello principale infondato alla luce delle eccezioni proposte in prime cure, in parte respinte e in parte non esaminate e/o non accolte dal giudice di prime cure, soggiungendo che la sentenza de qua va riformata per i motivi ed argomenti sovrapponibili a quelli già richiamati dagli altri appellati.

La Procura generale ha depositato le sue conclusioni in data 6 febbraio 2020, insistendo per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale.

La Procura generale ha, poi, depositato memoria per resistere all'appello incidentale condizionato, in data 6 febbraio 2020, insistendo

per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale.

6. Con atto di appello incidentale condizionato, depositato in data 7 agosto 2019, i signori Paci Ivan, Di Ventura Ettore e Li Calzi Renato, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Mangano, hanno sostenuto la infondatezza dell'appello principale alla luce delle eccezioni proposte in prime cure, in parte respinte e in parte non esaminate e/o non accolte dal giudice di prime cure, soggiungendo che la sentenza de qua va riformata e/o annullata con argomenti e motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli già esposti, sottolineando che il deliberato che ha approvato la proposta limitava la propria efficacia ad un solo anno solare.

Nel momento in cui i Giudici di primo grado hanno escluso la responsabilità di coloro che hanno reso attuale e concreto il danno, l'esordio della prescrizione non può che restare ancorato al 2003. Diversamente opinando, ritenendo cioè rilevanti, ai fini della prescrizione, i singoli pagamenti, ma escludendo la responsabilità di chi ha pagato, il ragionamento sarebbe inficiato da una insanabile contraddittorietà.

Pertanto, essendo stato notificato l'invito a dedurre soltanto in data 7 aprile 2016, appare evidente che sulla pretesa risarcitoria, è ampiamente maturata la prescrizione.

La Procura generale ha depositato le sue conclusioni in data 6 febbraio 2020, insistendo per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto

di quello incidentale.

Con memoria depositata il 4 febbraio 2020 la signora Guarneri Rita, assistita dall'avv. Marina Bonfiglio resiste all'appello principale.

Preliminarmente rileva che l'impostazione adottata nell'atto di appello non appare meritevole di accoglimento.

Se è vero che la delibera n. 76/2003 adottata dagli appellati si era limitata a quantificare i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri nel solo anno 2003, è anche vero che gli atti deliberativi assunti dai consiglieri e dirigenti che si sono succeduti negli anni in cui si è verificato il danno richiesto hanno rideterminato i gettoni di presenza in misura extra legale. La condotta della signora Guarneri è stata neutralizzata dalla sopravvenienza di fatti idonei a determinare il danno che, pur inserendosi nella scia causale già avviata, ha posto in essere un'altra serie causale idonea da sola a produrre il danno.

Conclusivamente viene chiesto il rigetto della impugnazione principale proposta dalla Procura Generale.

La medesima signora Guarneri Rita, con atto di appello incidentale condizionato depositato il 26 luglio 2019, aveva ritenuto l'appello principale infondato alla luce delle eccezioni proposte in prime cure, in parte respinte e in parte non esaminate e/o non accolte dal giudice di prime cure, soggiungendo che la sentenza de qua va riformata e/o annullata per diverse ragioni sovrapponibili a quelle proposte dagli altri appellati.

La Procura generale ha depositato le sue conclusioni in data 6 febbraio

2020, insistendo per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale.

La Procura Generale ha poi versato memoria di replica, rinviando a tutte le argomentazioni già esposte nell'appello e nelle conclusioni già depositate, ribadendo l'assoluta irrilevanza della condotta dei funzionari che hanno liquidato e pagato, in esecuzione della delibera in questione, tanto meno dei revisori e degli amministratori e, in definitiva, di chi avrebbe solo potuto rimediare agli effetti di una condotta dannosa in atto, principale fonte di danno.

All'odierna pubblica udienza, il PM ha insistito per l'accoglimento dell'atto introduttivo; i difensori tutti hanno ribadito le posizioni espresse nelle memorie difensive, i legali degli appellanti in via incidentale hanno sviluppato i motivi degli appelli, come espressi negli atti scritti.

DIRITTO

1. In via preliminare, rilevato che gli appelli in epigrafe (principale ed incidentali) sono stati proposti avverso la medesima sentenza, il Collegio ne dispone la riunione ai sensi dell'art. 184, comma 1, codice giustizia contabile.

2. L'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte dagli appellanti, attesa la comunanza di motivi, ne dovrebbe giustificare una trattazione unitaria (e compiuta) per ragioni di sinteticità (art. 5, comma 3, c.g.c).

Tuttavia, ritiene il Collegio che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost., la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo della evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c (nei termini, Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363).

3.La particolarità della fattispecie impone però, coniugandola con esigenze di celerità, di dover confermare quanto statuito dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia in ordine alla certezza del danno erariale recato.

3.1.Non appare revocabile in dubbio che i consiglieri comunali non potessero aumentare i gettoni di presenza oltre la soglia massima, come chiaramente scolpito nella relazione (atto deliberativo n. 579/2003) svolta dal dirigente degli Affari Generali e del Segretario generale.

3.2.Non v'è dubbio che la deliberazione consiliare n. 76/2003 debba ritenersi illegittima e foriera di danno per le Finanze del Comune di Canicattì.

3.3. Si rileva come la predetta delibera presenti profili di illegittimità, in quanto la chiara, esaustiva e netta enunciazione dei limiti legali ad un innalzamento del gettone di presenza, non consentiva ai consiglieri comunali che adottarono il provvedimento, di seguire (recte, di approvare), senza alcuna valida motivazione, l'emendamento presentato, senza alcun appiglio giuridico, da parte del consigliere Di Natale.

La chiarezza delle indicazioni riportate alla luce della normativa vigente non consentiva affatto di prefigurare alcun aumento dei gettoni di presenza nella misura di € 100,00 a seduta.

Si riporta il chiaro dictum della proposta di atto deliberativo n. 579/2003: "Si propone il possibile aumento del gettone di presenza, per l'anno 2003, secondo la decisione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art 10 del D.p. n. 119/2000, di un importo variabile tra euro 36,15 (minima consolidata) ed € 43,47 (**misura max possibile**) da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione a sedute consiliari e ad adunanze di commissioni consiliari regolarmente costituite".

4. Tuttavia, poste tali doverose stigmatizzazioni per la gravità dei comportamenti adottati, in ragione della ragione più liquida, le attenzioni del Collegio vanno dedicate al nesso causale.

4.1. Orbene, come si evince dalla documentazione in atti, e sottolineato chiaramente dagli avvocati intervenuti in udienza, la

delibera oggetto dell'odierno esame (n.76/2003) atteneva alla quantificazione per l'anno 2003.

Si osserva, infatti, che la proposta di atto deliberativo n. 579/2003, redatta dall'ufficio coordinamento AA.GG e controfirmata dal dirigente del settore AA. GG e dal responsabile dei servizi finanziari dell'ente (che avevano rilasciato, rispettivamente, i previsti pareri di regolarità tecnica e contabile) recante la quantificazione del possibile aumento in una misura compresa tra euro 36,15 ed euro 43,47, limitava, per l'efficacia, la sua proposta all'anno solare 2003.

Per maggiore esemplificazione, il deliberato concerneva espressamente il 2003; la delibera del Consiglio Comunale fa esplicito riferimento al deliberato e pertanto, pur non circoscrivendo la delibera del Consiglio Comunale il lasso temporale, quest'ultimo non poteva che fare riferimento al 2003.

Ciò risulta per tabulas.

La questione poi, semmai necessario, è stata chiarita dal Segretario Generale pro tempore del Comune di Canicattì, Dott. Eugenio Alessi, con comunicazione trasmessa via pec in data 7 giugno 2015 alla Procura regionale, che ha evidenziato come la medesima deliberazione aveva efficacia solo per il 2003.

4.2. I pagamenti effettuati nel quinquennio anteriore la notifica dell'invito a dedurre, per i quali è stata predicata la restituzione, in quanto costituenti danno erariale, non si pongono, dunque, in correlazione causale con la condotta posta in essere dagli odierni

appellati, non potendo, quindi, ricondursi alla deliberazione n. 76/2003 da essi adottata, posto che, successivamente alla predetta deliberazione, prevista (e ciò assume valenza dirimente) solo per il 2003 in funzione di parametri relativi ad un determinato periodo di tempo (in realtà esorbitanti dai paletti posti nella proposta deliberativa), gli Organi incaricati di deliberare in sostituzione del Consiglio Comunale, già a partire dal 2004 (a causa dello scioglimento per infiltrazioni mafiose) e gli organi gestionali e di controllo successivi, sebbene nelle condizioni di intervenire doverosamente sulla regolamentazione delle indennità di gettone di presenza, non deliberarono, tuttavia, alcun intervento.

Sicché, poiché il focus della delibera comunale n. 76/2003 (alla luce della proposta di atto deliberativo n. 579/2003) era relativo ad una annualità (ossia il 2003), non appare dubbio che gli eventi successivi e le delibere successive, comunque intervenute, abbiano finito per elidere qualunque nesso di causalità tra la condotta dei consiglieri comunali di Canicattì che adottarono la deliberazione n. 76/2003 e il danno dagli stessi recato.

5. Conclusivamente, l'appello coltivato dalla Procura deve essere rigettato, con l'integrale conferma della sentenza n. 404/2018 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana; gli appelli incidentali restano assorbiti dalla declaratoria adottata sul gravame principale.

All'assoluzione segue - ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del

codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - la statuizione riguardante le spese legali, che si liquidano, in favore degli appellati e a carico del Comune di Canicatti:

- in € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00), giusta l'art. 4, comma 2 del dm 55/2004, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del dm 37/2018, per la difesa sostenuta dall'avvocato Massimiliano Mangano, in favore dei suoi assistiti (De Luca Giuseppe, Di Natale Francesco Paolo, Di Ventura Ettore, Paci Ivan, Li Calzi Renato);
- in € 2.600,00 (duemilaseicento/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore degli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la difesa dei signori Di Cani Gaetano e Ficarra Diego;
- in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per la difesa svolta dagli avvocati Diego Vaiano e Alvisè Vergerio, in favore del sig. Cuva Vincenzo Angelo;
- in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per la difesa svolta dagli avvocati Giovanna Giglia e Massimo Giglia in favore del sig. Di Benedetto Fabio;
- in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per la difesa svolta dall'avv. Marina Bonfiglio per la sig.ra Guarneri

Rita.

Non luogo a provvedere sulle spese per gli appellati Lionte Pietro e Zanchi Mauro Ettore, già contumaci nel processo di primo grado e non costituiti neppure in appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, rigetta l'appello principale, e, conseguentemente, assorbe gli appelli incidentali; per l'effetto, conferma la sentenza n. 404/2018 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia.

Liquida le spese del giudizio, in favore degli appellati, nei seguenti termini:

- in € 4.400,00 (quattromilaequattrocento/00), giusta l'art. 4, comma 2 del dm 55/2004, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del dm 37/2018, per la difesa sostenuta dall'avvocato Massimiliano Mangano, in favore dei suoi assistiti (De Luca Giuseppe, Di Natale Francesco Paolo, Di Ventura Ettore, Paci Ivan, Li Calzi Renato);
- in € 2.600,00 (duemilaseicento/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore degli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la difesa dei signori Di Cani Gaetano e Ficarra Diego;
- in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per la difesa svolta dagli avvocati Diego Vaiano e Alvisè Vergerio, in favore del sig.

Cuva Vincenzo Angelo;

- in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per la difesa svolta dagli avvocati Giovanna Giglia e Massimo Giglia in favore del sig. Di Benedetto Fabio;
- in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per la difesa svolta dall'avv. Marina Bonfiglio per la sig.ra Guarneri Rita.

Non luogo a provvedere sulle spese per gli appellati Lionte Pietro e Zanchi Mauro Ettore.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020.

L'Estensore

(f.to Guido Petrigli)

Il Presidente

(f.to Giuseppe Aloisio)

Depositata in Segreteria

Palermo, 08/04/2020

Il Direttore della Segreteria

f.to Pietra Allegra